



Via Pola n. 35/b – 09123 Cagliari
mail cafacaicagliari@gmail.com Tel. 070663492

730/2021 Convenzione



A seguito del nuovo Decreto Coronavirus emanato dal Governo sono state apportate delle modifiche al Calendario Fiscale 2021.

Le novità riguardo le principali scadenze del Modello 730 2021 sui redditi 2020 sono le seguenti:

- **Scadenza 730/2021:** il Decreto ha posticipato al **30 Settembre 2021** il termine di presentazione della Dichiarazione dei Redditi;
- **Comunicazione dati 730 precompilato:** gli enti esterni come farmacie, banche, ospedali, università, assicurazioni, condomini, ecc, avranno tempo fino al 31 Marzo 2021 per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese effettuate dai contribuenti nel 2020 ai fini della predisposizione del 730 Precompilato. Per effetto dello stesso Decreto;
- **Disponibilità 730 precompilato online:** slitta dal 15 Aprile al 5 Maggio 2021 la disponibilità del 730 precompilato 2021 e del Modello Redditi precompilato 2021;
- **Rimborso modello 730/2021:** non ci saranno ritardi sui rimborsi IRPEF in busta paga. Il conguaglio, a credito o a debito, per i contribuenti che presenteranno entro Maggio il modello 730 sarà effettuato nella retribuzione di Giugno o, al massimo, in quella successiva del mese di Luglio.
- **Scadenza Modello 730/2021:** nessuna DIFFERENZA tra il modello ORDINARIO e quello PRECOMPILATO

Il decreto Coronavirus ha eliminato la diversità di scadenze tra modello 730 ordinario e modello 730 precompilato, spostando per tutti il termine ultimo di presentazione al 30 settembre 2021.

Quindi, per i contribuenti che sceglieranno di consegnare la dichiarazione dei redditi avvalendosi del sostituto di imposta, la scadenza per la trasmissione del modello 730 ordinario all’Agenzia delle Entrate non sarà più il 7 Luglio 2021, ma il 30 settembre 2021.

Idem per i contribuenti che vorranno presentare in maniera autonoma il modello 730 precompilato o che sceglieranno di affidarsi a un CAF o intermediario fiscale: scadenza fissata sempre al 30 Settembre 2021.

Documentazione

Dati del contribuente:

- Documento di identità in corso di validità del dichiarante e, se dichiarazione congiunta, anche del coniuge (se non già conferiti in sede di delega o se rinnovati-riemessi dall'ultima copia fornita).
- Tessera sanitaria per il codice fiscale e dati anagrafici del dichiarante, del coniuge e dei familiari a carico.
- Dichiarazione dell'anno precedente : copia completa del 730/2020 o Mod. Redditi 2020 (redditi 2019) comprese eventuali dichiarazioni integrative/rettificative o ultima dichiarazione presentata. In caso di Modello Redditi anche la ricevuta di avvenuta trasmissione dell'Agenzia delle Entrate.
- Versamenti F24: deleghe di versamento F24 quietanzate (con timbro di pagamento o ricevuta di pagamento online) di acconti d'imposta IRPEF, addizionale regionale e comunale, cedolare secca relativi al 2020.
- Dati del datore di lavoro — sostituto d'imposta in essere nel periodo giugno-luglio 2021 tenuto a effettuare le operazioni di conguaglio comprensivi di codice fiscale, ragione sociale, indirizzo, numero di telefono e mail (se diverso da quello indicato sulla CU).
- Certificazioni di invalidità rilasciate da Commissioni Pubbliche del dichiarante, del coniuge e familiari.

Redditi di lavoro dipendente/pensione e altri redditi:

- Certificazione Unica 2021 (redditi 2020) di lavoro dipendente e/o pensione e/o assimilati e/o collaborazioni coordinate e continuative e contratti a progetto, ivi comprese quelle dell'INPS per disoccupazione, mobilità, cassa integrazione, NASPI, indennità di maternità e quelle dell'INAIL per indennità di malattia.
- Attestazione 2021 del datore di lavoro delle somme corrisposte a COLF e BADANTI.
- Certificazione 2021 (CUPE) degli utili e dei proventi equiparati corrisposti nel 2020.
- Certificato delle pensioni erogate da stati esteri
- Assegno periodico corrisposto dal coniuge separato o divorziato: ricevute di versamento/bonifici periodici percepiti dall'ex coniuge e sentenza di separazione o divorzio con codice fiscale del coniuge separato.
- Certificazioni rilasciate da soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare per le locazioni brevi con finalità abitative e anche turistiche la cui durata non supera i 30 giorni, anche attraverso la gestione di portali online.
- Documentazione delle imposte estere versate (con traduzione in italiano)
- Rivalutazione terreni o partecipazioni: perizia giurata di stima e modello f24 di versamento della relativa imposta
- Rimborsi ricevuti nel 2020 relativi a oneri portati in detrazione o deduzione in anni precedenti.

Terreni e fabbricati:

- Visure catastali/atti di compravendita per acquisto, donazione, divisione, vendita o successione (solo in caso di variazioni immobiliari avvenute nel 2019).
- Contratti di locazione: contratto + modello RLI + ricevuta con relativi estremi di registrazione dell' Agenzia delle Entrate e relativi canoni di affitto incassati.

Spese detraibili e deducibili

- Spese sanitarie (franchigia Euro 129,11): fatture, ricevute, quietanze di pagamento e scontrini fiscali parlanti relativamente al dichiarante, al coniuge ed ai familiari a carico. Nel caso di rimborso da parte di polizza sanitaria, allegare i relativi prospetti.

Tra le più comuni:

- prestazioni per visite mediche generiche e/o specialistiche, analisi e terapie;
- spese odontoiatriche;
- ticket ospedalieri/sanitari ed esami di laboratorio;
- prestazioni chirurgiche e degenze ospedaliere;
- scontrini fiscali parlanti riportanti il codice fiscale del contribuente, la natura (farmaco, medicinale, omeopatia o abbreviazioni), qualità (codice AIC) e quantità dei prodotti acquistati;
- dispositivi medici (solo ed esclusivamente quelli che riportano la marcatura CE);
- lenti oftalmiche correttive, montature per lenti correttive, occhiali premontati per presbiopia, lenti a contatto e relative soluzioni (solo ed esclusivamente se riportano la marcatura CE);
- acquisto e/o affitto protesi, apparecchi e attrezzature sanitarie classificate come dispositivi medici;
- prestazioni rese da soggetti abilitati all'arte ausiliaria della professione sanitaria come ad esempio fisioterapista, dietista, odontotecnico, podologo, ottico, ecc..;
- sedute di neuropsichiatria-psicoterapia effettuate da professionista iscritto all'albo;
- certificati medici per usi sportivi, per la patente, per pratiche assicurative e legali, di malattia-infortunio;
- terapie eseguite nei centri autorizzati: riabilitazione, fisioterapia, ginnastica correttiva, cure termali purché sia presente la prescrizione medica e sul documento di pagamento risulti la figura professionale che ha eseguito la prestazione;
- attestato di esenzione del pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria inerente alle patologie che ne danno diritto.
- Spese per persone con disabilità: riconosciuta da Legge 104 o certificazione rilasciata da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di guerra):
- spese sostenute per mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento (acquisto o affitto di poltrone e carrozzelle, stampelle, trasporto in ambulanza, ecc..) e per sussidi tecnici e informatici che facilitano l'autosufficienza e l'integrazione (fax, computer, modem, stampante, telefono, ecc..);

- spese sostenute per acquisto motoveicoli e autoveicoli adattati per soggetti con ridotte capacità motorie, oppure anche di serie (non adattati) per non vedenti, sordomuti, persone con handicap psichico o mentale, sindrome di down, titolari di indennità di accompagnamento, invalidi con gravi e permanenti limitazioni alla deambulazione;
- spese mediche e di assistenza specifica: medicinali, assistenza infermieristica e riabilitativa, personale qualificato addetto all'assistenza di base o operatore tecnico assistenziale, educatore professionale, altre spese specifiche. Per i ricoveri presso istituti di assistenza, la parte deducibile riguarda le spese mediche di assistenza e non la retta di degenza;
- trasporto in ambulanza;
- acquisto del cane guida per i non vedenti.

- Mutui per acquisto abitazione principale (importo massimo detraibile Euro 4.000 a mutuo): certificazione relativa agli interessi passivi pagati nel 2020 o quietanze di pagamento (con l'indicazione separata della quota degli interessi), estratto rogito di acquisto (con intestatario, data e importo d'acquisto), estratto contratto di mutuo (con intestatario, data e importo finanziato). Per chi ha acquistato casa nel 2020 anche fattura del notaio (relativa alle competenze per il contratto di mutuo) e per eventuale perizia.
- Intermediazione immobiliare (importo massimo detraibile Euro 1.000 ad atto): fattura del soggetto di intermediazione immobiliare per l'acquisto di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale ed estratto del rogito riportante i riferimenti dell'avvenuta intermediazione. Non è detraibile quanto pagato all'agenzia per la vendita dell'abitazione principale.

- Abbonamenti trasporti (importo massimo detraibile Euro 250): titolo di viaggio dal quale risultino le informazioni relative al soggetto che emette il titolo di viaggio e/o che effettua la prestazione di trasporto, la descrizione del trasporto, l'ammontare del corrispettivo, il numero progressivo, la data dell'emissione o dell'utilizzazione. Va presentata inoltre la fattura eventualmente richiesta al gestore del servizio di trasporto o altra eventuale documentazione attestante la data del pagamento.

- Spese di istruzione fino alla scuola secondaria superiore (importo massimo detraibile per l'anno 2020 è di Euro 800 per studente): ricevute dei versamenti effettuati per spese sostenute per iscrizione, contributi volontari e obbligatori, mensa, servizi pre-post scuola e servizi integrati a scuole dell'infanzia (scuola materna), del primo ciclo di istruzione (scuola elementare) e della scuola secondaria (scuola superiore) del sistema nazionale di istruzione (pubbliche o private). Non sono detraibili le spese relative al servizio di trasporto pubblico e all'acquisto dei libri. Questa detrazione non è cumulabile con quella delle erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa.

- Spese di istruzione universitaria e specializzazione: ricevute dei versamenti effettuati per spese sostenute per frequenza universitaria e di specializzazione universitaria, master, dottorato di ricerca, conservatorio, accademia delle belle arti con chiara identificazione del corso di laurea sostenuto. Per le università non statali l'importo detraibile è stabilito annualmente con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La spesa non può essere documentata attraverso il modulo di autocertificazione stampabile, di norma, dalla posizione on line dello studente.
- Contributo scolastico a favore di scuole di ogni ordine e grado: ricevute della scuola o ricevute dei versamenti attestanti le somme versate con la causale erogazione liberale per innovazione tecnologica, edilizia scolastica o ampliamento dell'offerta formativa.
-
- Spese per asili nido: (importo massimo detraibile Euro 632 a figlio fino ai tre anni d'età): quietanze di pagamento della retta di frequenza. Non ha diritto alla detrazione chi nel 2020 ha fruito del "bonus asilo nido" dell'INPS.
- Assicurazioni vita: (importo massimo detraibile Euro 530): certificazioni rilasciate dalle compagnie assicuratrici o quietanze relative ai premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (per polizze stipulate dal 2001 è detraibile solo l'importo certificato relativo al rischio morte ed invalidità permanente superiore al 5%).
- Assicurazioni con oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (importo massimo detraibile Euro 1291,14, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte e invalidità permanente e di quelli per la tutela delle persone con disabilità grave): certificazioni rilasciate dalle compagnie assicuratrici o quietanze con specifica condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto.
- Assicurazioni per la tutela delle persone con disabilità grave Legge 104/92 Art.3 Comma 3 (importo massimo detraibile Euro 750 al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte e invalidità permanente): certificazioni rilasciate dalle compagnie assicuratrici.
- Spese per attività sportive praticate dai ragazzi (importo massimo detraibile Euro 210 a figlio): quietanze di iscrizione annuale e abbonamento, per i ragazzi di età tra i 5 e i 18 anni (anche se compiuti nel corso del 2020 la detrazione spetta per l'intero anno d'imposta), ad associazioni sportive dilettantistiche, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. Le quietanze devono riportare i dati anagrafici della società, i dati anagrafici di chi effettua l'attività sportiva e l'oggetto della prestazione sportiva.
- Spese funebri: (importo massimo detraibile Euro 1.550 a decesso): fattura dell'agenzia di pompe funebri. Sul documento indicare in quale percentuale si beneficia della detrazione.
- Spese veterinarie: (franchigia Euro 129,11 e importo massimo detraibile Euro 387,34): fatture o scontrini fiscali parlanti di spese sostenute per la cura di animali.
- Erogazioni liberali: quietanze di pagamento a favore di ONLUS, ONG, istituzioni religiose, movimenti/partiti politici, associazioni sportive dilettantistiche, società di mutuo soccorso, enti dello spettacolo, fondazioni operanti nel settore musicale, delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri stati, effettuate tramite ONLUS, organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro, altre fondazioni, associazioni, comitati, Amministrazioni pubbliche, ecc.. Le donazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, con carte di credito, bancomat, carte prepagate, assegni bancari e circolari (NON IN CONTANTI).
- Spese per assistenza personale soggetti non autosufficienti: (importo massimo detraibile Euro 2.100, reddito complessivo fino a Euro 40.000): ricevuta debitamente firmata rilasciata dal soggetto che presta l'assistenza contenente gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi presta l'assistenza e di chi effettua il pagamento (assistito o familiare dell'assistito) e certificazione medica attestante lo stato di non autosufficienza.
- Contributi previdenziali ed assistenziali: bollettino assicurazione obbligatoria INAIL casalinghe, bollettini riscatto periodo di laurea, pagamenti contributi previdenziali volontari o di ricongiunzione

periodi assicurativi, ricevute bancarie o postali relative a contributi obbligatori versati alle casse di categoria (medici, farmacisti, agenti di commercio, ecc...).

- Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari (importo massimo deducibile Euro 1.549,37): MAV quietanzati per colf, baby-sitter, assistenti alle persone anziane, con specifica indicazione del trimestre di riferimento, le ore lavorate nel trimestre e la paga oraria.
- Previdenza complementare (importo massimo deducibile Euro 5.164,57): certificazione dei premi versati direttamente dal contribuente (anche per familiari a carico). Non va fornita la documentazione dei contributi trattenuti dal datore di lavoro per i fondi di categoria.
- Assegno periodico al coniuge: codice fiscale dell'ex coniuge cui sono corrisposti gli assegni periodici, sentenza di separazione o divorzio, ricevute di versamento/bonifici periodici all'ex coniuge. Non sono deducibili le somme corrisposte in una unica soluzione e quelle destinate al mantenimento dei figli.
- Adozioni: certificazione dell'ammontare complessivo della spesa da parte dell'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione di minori stranieri.
- Contributi ai consorzi obbligatori di bonifica: ricevute dei pagamenti effettuati
- Spese interventi di recupero del patrimonio edilizio, ristrutturazione e bonus verde (36-50-65%):
 - dati catastali identificativi dell'immobile (reperibili dal rogito o da una visura);
 - se i lavori sono effettuati dal conduttore o comodatario, sono necessari anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato;
 - fatture relative ai lavori eseguiti;
 - nel caso in cui la fattura riporti una descrizione generica dei lavori è necessario integrarla con il dettaglio dei lavori eseguiti (preventivi, documenti tecnici, attestati di conformità, ecc.);
 - contabili dei bonifici bancari di pagamento specifici secondo la normativa di legge o, nel caso non siano conformi alla normativa, dichiarazione dell'impresa che gli importi pagati risultano inclusi nella contabilità della predetta società ai fini della concorrenza alla determinazione del reddito d'impresa;
 - abilitazioni amministrative richieste dalla normativa edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori) o, nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abitativo, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui sia indicata la data inizio lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
 - per lavori condominiali la dichiarazione dell'amministratore che attesti di aver adempiuto agli obblighi di legge con le somme pagate e gli importi detraibili dal singolo proprietario o tabella ripartizione delle spese;
 - per spese antecedenti il 14/05/2011, comunicazione al Centro Operativo di Pescara (con ricevuta postale di invio della raccomandata) e della relativa documentazione;
 - la comunicazione inviata all'ENEA per gli interventi soggetti all'obbligo di tale comunicazione per le spese a partire dal 2018 quali ad esempio acquisto e posa in opere di serramenti comprensivi di infissi, schermature solari, impianti di riscaldamento alimentati a biomassa, ecc..
 - Acquisto o costruzione box auto pertinenziale: atto di acquisto, dichiarazione del costruttore con indicazione del costo di costruzione, bonifici bancari di pagamento specifici secondo la normativa di legge, preliminare di acquisto registrato (in caso di pagamenti antecedenti il rogito).
 - Acquisto mobili e/o grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) (importo massimo detraibile Euro 10.000 ad immobile): la detrazione spetta solo se collegata all'immobile oggetto di intervento di

recupero del patrimonio edilizio. Per gli acquisti effettuati nel 2019 è possibile usufruire della detrazione SOLO SE l'intervento di ristrutturazione è iniziato nel periodo compreso dal 01/01/2018 al 31/12/2020. Documenti: fatture di acquisto dei beni riportante la natura, qualità e quantità, ricevute delle contabili dei bonifici o ricevute di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o carta di debito) ed estratto conto della carta di credito/debito, la comunicazione inviata all'ENEA (dal 2018 per l'acquisto di elettrodomestici in classe A+ se collegati a interventi di ristrutturazione dal 01/01/2018). L'intestatario dell'acquisto dei mobili deve essere lo stesso che ha effettuato la 'ristrutturazione'. La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.

- Spese per interventi di riqualificazione energetica (55–65–70–75%):
 - fatture relative ai lavori eseguiti;
 - contabili dei bonifici bancari di pagamento specifici secondo la normativa di legge;
 - asseverazione del tecnico abilitato alla progettazione (se dovuta) o certificazione
 - attestato di certificazione (o qualificazione) energetica (se dovuto);
 - scheda informativa (allegato E o F) compilata on line sul sito ENEA e ricevuta d'invio all'ENEA (numero protocollo CPID) o, nel caso i lavori non siano ancora terminati, autocertificazione del contribuente che entro 90 giorni dalla fine dei lavori provvederà a effettuare comunicazione ENEA;
 - in caso di intervento condominiale la dichiarazione dell'amministratore dell'importo detraibile dal singolo proprietario o tabella di ripartizione delle spese e rate pagate dal condomino.
- Spese per l'acquisto e posa in opera di colonnine per ricarica dei veicoli elettrici sostenute dal 01/03/2019:
 - fatture relative all'acquisto e/o posa in opera.
- Contratti di locazione ex legge 431/98 relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale:
 - Contratto per immobile utilizzato come abitazione principale secondo quanto disposto dall'art 2 comma 3 della Legge 431/98 e registrazione del contratto;
 - Contratto per immobile utilizzato come abitazione principale da lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro e registrazione del contratto;
 - Contratto per immobile utilizzato da studenti universitari fuori sede iscritti ad un corso di laurea (anche per corsi laurea in paesi UE o SEE) presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 Km per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi;
 - Quietanze di pagamento del canone d'affitto (di tutti i pagamenti effettuati nel 2020).
- Acquisto o costruzione abitazioni date in locazione: rogito di acquisto o documentazione attestante la costruzione + il contratto di locazione per la durata di 8 anni.
- Acquisto abitazione principale in leasing: contratto di leasing, certificazione rilasciata dalla società di leasing attestante l'ammontare dei canoni pagati, autocertificazione che l'immobile viene adibito ad abitazione principale entro un anno dalla consegna
- Credito d'imposta riacquisto prima casa: rogito di acquisto del nuovo fabbricato, rogito di acquisto e rogito di vendita del precedente fabbricato (in cui ci sia l'evidenza dell'IVA o dell'imposta di registro pagata) e dichiarazione del notaio che certifichi l'importo e la modalità in cui si intende utilizzarlo e, in caso di credito risultante dalla precedente dichiarazione, 730/2020 o quadro RN Modello Redditi 2020.
- Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti: in relazione ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, atto di convalida di sfratto per morosità, dichiarazioni reddituali nelle quali sono stati dichiarati canoni non percepiti.

Indicazioni per conservazione documentazione

- La documentazione deve essere presentata al CAF/professionista solo in copia.
- Il contribuente conserva la dichiarazione e gli originali della documentazione fino al 31/12/2026 (termine di richiesta dell'Agenzia delle Entrate).

- I documenti delle detrazioni pluriennali vanno conservati fino alla scadenza della rateizzazione della detrazione (termine per le spese sostenute nel 2019 del 50%, 65%, bonus mobili è il 31/12/2035).
- Il contribuente, che si avvale per la prima volta del CAF/professionista, in relazione alle spese pluriennali (ristrutturazioni, risparmio energetico, bonus mobili, iva acquisto casa, ecc.) deve presentare la documentazione in copia anche degli anni precedenti al 2019.
- Indicazioni per spese sanitarie
- Il pensionato, con rimborso fasi (o altro ente per il quale le spese mediche sono detraibili anche se rimborsate) in convenzione diretta, deve portare anche il prospetto del fasi o altro ente con il dettaglio dei pagamenti fatti su fatture mediche del 2019.
- Se il pagamento fasi rimessa diretta di una spesa medica e'effettuato nel 2021, tale spesa puo' essere portata in detrazione nella dichiarazione 730/2022 redditi 2021.
- Indicazioni per spese dei figli a carico
- Il contribuente che intende portare in detrazione la spesa al 100%, deve annotare in fattura e/o sul documento di spesa il sostenimento della stessa al 100% con indicazione dei propri dati e firma.